



SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO

Chi deve versare:

Tutte le imprese e i soggetti che, **al 1° gennaio di ogni anno**, risultano iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), sono tenuti al versamento del diritto annuale (*decreto M.I.C.A. 11 maggio 2001 n. 359*).

Le **nuove imprese** che chiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno, le imprese che denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie, i soggetti, collettivi o individuali, che presentano in corso d'anno denuncia d'iscrizione al REA sono tenuti al versamento del diritto annuale *contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese* oppure entro 30 giorni dalla sua iscrizione utilizzando il modello F24.

Il presupposto per il versamento del diritto annuale è l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., pertanto sono soggette al versamento del diritto annuale anche:

- le società in liquidazione,
- le imprese e i soggetti che, pur avendo cessato l'attività, non hanno richiesto la cancellazione dal Registro o dal R.E.A.,
- le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria,
- le imprese confiscate o sequestrate (Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 0117965 del 21/05/2012).

Il versamento del diritto annuale dovrà essere eseguito per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno, pertanto chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. anche per un solo giorno dell'anno di riferimento dovrà versare l'intero importo del diritto annuale.

In caso di trasferimento nel corso dell'anno della sede legale in un'altra provincia, l'impresa o il soggetto R.E.A. saranno tenuti ad effettuare il versamento del diritto annuale esclusivamente a favore della Camera di Commercio nella cui provincia avevano la sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso **sedi secondarie e/o unità locali**, *occorrerà versare anche il diritto annuale relativo a queste ultime*, secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui le sedi secondarie e/o unità locali siano **ubicate nella stessa provincia della sede**, l'impresa sarà tenuta a versare alla Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;
- ove le sedi secondarie e/o unità locali siano **ubicate in province diverse da quella della sede principale**, l'impresa sarà tenuta a versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio;
- le **imprese con sede legale all'estero** sono tenute a versare il diritto annuale a ciascuna Camera di Commercio di competenza per ogni unità locale o sede secondaria iscritta.

I soggetti iscritti esclusivamente al REA (le associazioni, gli enti, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi, ecc.) non sono tenuti al versamento del diritto annuale per eventuali unità locali.



Chi non deve versare:

- Le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre non sono tenute al versamento del diritto annuale dall'anno solare successivo solo ed esclusivamente se hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo. (La cancellazione dal Registro delle Imprese presentata con data cessazione attività retroattiva non comporta l'esonero dal versamento con effetto retroattivo).
- Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, non sono tenute al versamento del diritto annuale dall'anno solare successivo solo ed esclusivamente se hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'approvazione del bilancio finale.
- Le società di persone ed i consorzi che si sciolgono senza fase di liquidazione non sono tenute al versamento del diritto annuale dall'anno solare successivo a quello dell'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia presentata entro il 30 gennaio di tale anno.
- Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa non sono tenute al versamento del diritto annuale a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
- Le società cooperative cessano di essere soggette all'obbligo del versamento del diritto annuale a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha determinato lo scioglimento per atto dell'Autorità Governativa (articolo 2544 c.c.).

START-UP INNOVATIVE e INCUBATORI CERTIFICATI

Le start-up innovative e gli incubatori certificati, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e **per un massimo di 5 anni**, sono esonerati dal versamento del diritto annuale. L'esenzione spetta se sono mantenuti i requisiti previsti dalla legge (vedi art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012).